

Regolamento di organizzazione dell'Ufficio Associato di Statistica

approvato con Delibera della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 29 del 15/03/2016

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, ai sensi della Convenzione stipulata tra i Comuni aderenti all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in data 15.3.2016 ai sensi della normativa vigente in materia di competenze e adempimenti comunali in ordine ai servizi in materia statistica, ha per oggetto l'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Associato di Statistica.

Art. 2 – Finalità e scopi

La gestione associata del Servizio Statistico, oltre ad espletare i compiti e le funzioni attribuite in forza di leggi, deliberazioni e di singoli regolamenti, dovrà tendere all'impiego ottimale e alla piena valorizzazione del personale e delle risorse assegnate, per assicurare efficienza, efficacia e funzionalità nell'ambito del territorio di riferimento.

La gestione associata del Servizio Statistico permette di raccogliere ed elaborare, e quindi di utilizzare e diffondere informazioni statistiche che rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali, per il governo del territorio, per la promozione degli interessi della collettività locale.

Gli Enti associati si impegnano a collaborare e cooperare con l'Ufficio Associato Statistico al fine di garantire un sistema informativo in grado di fornire un quadro sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 3 – Sede e competenza territoriale

L'Ufficio Associato Statistico ha sede presso l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione.

Art. 4 – Dipendenza degli operatori

Gli operatori nell'esercizio delle loro funzioni dipendono funzionalmente ed operativamente dal Responsabile dell'Ufficio Associato Statistico.

Art. 5 - Funzioni, attività e servizi

La gestione associata dell'Ufficio statistico, nell'ambito territoriale di cui all'art. 3 concerne lo svolgimento unitario e coordinato delle competenze comunali in materia statistica secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Il Servizio Statistico, nei limiti delle proprie attribuzioni, richiamato l'art 3 della Direttiva n. 1/Comstat del 15.10.1991 e ferme restando le generali competenze di cui al precedente comma, provvede a:

- a. assicurare il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema Statistico Nazionale;
- b. promuovere e coordinare l'effettuazione delle rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale, sia direttamente, sia avvalendosi dell'opera degli altri uffici degli Enti coinvolti nella gestione associata, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche;
- c. fornire al Sistema Statistico Nazionale i dati informativi previsti dal Programma Statistico Nazionale ai fini della successiva elaborazione statistica;
- d. collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma Statistico Nazionale;
- e. contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- f. accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11 c. 3 del D.Lgs 322/1989;

Gli enti aderenti perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza dei servizi statistici. A tal fine l'Ufficio Associato provvede:

- a. allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- b. all'adozione di procedure uniformi, anche mediante l'acquisizione degli stessi software;
- c. allo studio e alla individuazione di modulistica unificata;
- d. allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

I provvedimenti adottati dal Servizio Associato sono atti della gestione associata con effetti per i singoli enti partecipanti.

Art. 6 - Articolazione delle sedi operative

La sede operativa dell'Ufficio Associato di Statistica è ubicata presso l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Presso i singoli Enti sono istituite le sedi operative decentrate.

Il Responsabile dell'Ufficio Associato può organizzare l'Ufficio secondo criteri di specificità per materia e, con programmazione annuale, individua le unità appartenenti alle singole sezioni di attività per materia.

L'attività ordinaria di rilevazione statistica si svolge nelle sedi operative decentrate. In casi di particolare complessità il singolo responsabile segnala al responsabile dell'Ufficio Associato l'esigenza specifica al fine di avvalersi delle eventuali specializzazioni disponibili all'interno dell'ufficio associato.

Art. 7 - Obblighi degli Enti e organizzazione dell'Ufficio

I Comuni si obbligano reciprocamente a garantire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.

Il rapporto organico dei singoli addetti è con il Comune di rispettiva appartenenza.

Il Responsabile dell'Ufficio Associato di Statistica è individuato nella figura del Responsabile dell'Area Staff, Programmazione e Organizzazione e risponde direttamente al Presidente dell'Unione.

Al Responsabile dell'Ufficio Associato di Statistica compete la direzione e l'organizzazione dell'Ufficio, dell'ufficio e del personale ad esso assegnato.

Al Responsabile dell'ufficio associato sono attribuiti i compiti e i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, di valutazioni, di concessione di ferie e permessi e comunque di organizzazione dell'Ufficio. Rimangono a carico dell'ente di appartenenza gli adempimenti connessi alle assenze per malattia.

Il Responsabile dell'Ufficio associato, in qualità di responsabile dell'Ufficio, nomina i responsabili di procedimento tenendo conto delle articolazioni decentrate territoriali. Tali nomine non comportano attribuzioni di alcuna indennità.

Art. 8 - Programma annuale delle attività statistiche

Al fine di coordinare le varie attività statistiche previste nel Piano Statistico Nazionale e quelle finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive degli Enti associati, il Responsabile dell'Ufficio Associato di Statistica predispose, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta dell'Unione, il programma annuale delle attività statistiche. Il programma deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta dell'Unione entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione e inviato alle amministrazioni coinvolte per la verifica delle direttive impartite e delle esigenze di ogni Ente.

Il programma deve contenere:

- a. la definizione delle modalità di effettuazione delle rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale, con l'individuazione delle competenze attribuite direttamente all'ufficio associato e delle attività che rimangono affidate agli uffici dei Comuni associati;
- b. la definizione degli eventuali obiettivi conoscitivi generali delle amministrazioni coinvolte e individuazione delle modalità organizzative con cui effettuare le varie attività statistiche;
- c. la descrizione delle singole attività statistiche con l'indicazione dei tempi di realizzazione e dei presumibili costi diretti;
- d. l'indicazione delle spese di funzionamento dell'ufficio associato di statistica, indicando almeno le voci di spesa relative al personale, acquisti, servizi, investimenti.

Particolari esigenze non previste nel programma annuale possono essere soddisfatte dall'Ufficio Associato secondo modalità concordate di volta in volta tra i Comuni interessati, previa definizione dei relativi oneri.

Art. 9 - Rapporti finanziari della gestione

I rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell'art. 10 della Convenzione per la Costituzione dell'Ufficio Statistica in forma associata, dal presente regolamento.

Nella fase di elaborazione del piano economico finanziario e delle sue eventuali variazioni, la Giunta dell'Unione di Comuni stabilisce i budget di entrata e di spesa relativi al servizio, coerentemente con il piano annuale delle attività che prevede:

- a. i costi di funzionamento della gestione associata, riferiti sia alle spese generali (hardware, software ecc.) sia alle spese di personale sia alle spese per eventuali attrezzature;
- b. le attività da attuare in base a quanto previsto dall'Istat e dal Piano di Statistica Nazionale del SiStan;
- c. le priorità delle attività.

Le spese per la gestione dell'Ufficio associato sono rendicontate annualmente ~~dall'ente referente~~ e ripartite secondo criteri stabiliti dalla Giunta dell'Unione. In assenza di diverse indicazioni da parte della Giunta, si

procede al riparto in proporzione al numero di abitanti di ogni singolo Comune al 31 dicembre di ciascun anno.

Ogni Ente è tenuto a versare all' Unione di Comuni la quota spettante entro il mese successivo alla rendicontazione di riferimento per le spese ordinarie.

Eventuali acquisti di beni mobili sono inventariati dal singolo Ente acquirente presso il quale sono anche custoditi; la loro proprietà è ripartita proporzionalmente secondo i criteri di riparto dei rapporti finanziari.

Art. 10 - Controversie

Eventuali controversie tra i Comuni associati dovranno essere composte prioritariamente in via bonaria.

Art. 11 - Modificazioni o abrogazioni

Le proposte di modificazioni del presente regolamento sono deliberate dalla Giunta dell'Unione.